



Edizione di mercoledì 8 Settembre 2021

CASI OPERATIVI

Conferimento di partecipazioni in società semplice: quale regime fiscale?
di EVOLUTION

CRISI D'IMPRESA

Le nuove misure in materia di crisi di impresa e risanamento – II° parte
di Francesca Dal Porto

IMPOSTE SUL REDDITO

L'attività di procacciatore occasionale e i risvolti fiscali
di Laura Mazzola

IVA

Costi antieconomici e detrazione Iva
di Marco Bargagli

DICHIARAZIONI

Il ritrasferimento delle ritenute non utilizzate dai soci alla società
di Luca Mambrin

ENOASTRONOMIA

Spaghetti all'origano, un ricordo d'estate
di Niva Florio – Foodblogger e Copywriter

CASI OPERATIVI

Conferimento di partecipazioni in società semplice: quale regime fiscale?

di EVOLUTION

Master di specializzazione

LABORATORIO SUL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI E DI AZIENDA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Quali regimi fiscali è possibile applicare al conferimento di partecipazioni in una società semplice? Vi sono soluzioni alternative al regime realizzativo di cui all'articolo 9 Tuir?

Il regime previsto dall'articolo 9 Tuir rappresenta la regola ordinaria prevista dal nostro ordinamento per il conferimento di partecipazioni e prevede che la plusvalenza (o eventuale minusvalenza) è calcolata come differenza tra il valore normale delle partecipazioni conferite ed il costo fiscalmente riconosciuto in capo al socio conferente.

Si tratta di un regime avente portata generale in quanto non prevede alcun requisito particolare né in relazione al socio conferente, né in relazione alla società conferitaria, né, infine, in relazione alle quote della società conferita.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

CRISI D'IMPRESA

Le nuove misure in materia di crisi di impresa e risanamento – II° parte

di Francesca Dal Porto

Master di specializzazione

COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con il **precedente contributo** abbiamo visto come con il **D.L. 118/2021**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24.08.2021, in vigore dal 25.08.2021, sia stata prevista la possibilità, a partire dal 15 novembre 2021, di ricorrere a una nuova **procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa**, rivolta **all'imprenditore commerciale e agricolo** che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendano probabile la crisi o l'insolvenza.

L'imprenditore può presentare l'istanza di nomina dell'esperto indipendente attraverso una **piattaforma telematica** che andrà ad essere istituita e nella quale inserirà tutta una serie di **documenti** necessari per consentire di valutare la **situazione di crisi**.

Così come previsto dall'[articolo 5, comma 5, D.L. 118/2021](#), l'**esperto**, accettato l'incarico, **convoca senza indugio l'imprenditore** per valutare l'esistenza di una **concreta prospettiva di risanamento**, anche alla luce delle informazioni eventualmente assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale.

Se l'esperto ritiene che le **prospettive di risanamento** siano **concrete**, incontra le altre parti interessate al **processo di risanamento** e prospetta le possibili **strategie di intervento**, con un piano preciso di incontri.

Se invece **non ravvisa concrete prospettive di risanamento**, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone **l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata**.

Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e che comunica all'imprenditore.

Gli [articoli 6 e 7 D.L. 118/2021](#) disciplinano le **misure protettive del patrimonio** che possono essere adottate. L'istanza di applicazione delle **misure protettive** è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'**accettazione dell'esperto** e, dal giorno della pubblicazione, **i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore** né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa.

Dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la **sentenza dichiarativa di fallimento** o di accertamento dello stato di insolvenza **non può essere pronunciata**.

Inoltre, i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, **rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione**, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del **mancato pagamento dei loro crediti anteriori**.

L'[articolo 8 D.L. 118/2021](#) prevede altresì che, **con l'istanza per l'accesso alle misure protettive**, l'imprenditore possa dichiarare che, dalla pubblicazione della medesima istanza e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione della stessa istanza, non si applichino nei suoi confronti gli [articoli 2446, commi 2 e 3, e 2482-bis, commi 4, 5 e 6, cod. civ.](#) (riduzione del capitale per perdite) e gli [articoli 2447 e 2482-ter cod. civ.](#) (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale) e la **causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4, e 2545-duodecies cod. civ.**

In pendenza delle trattative, **l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa**. **L'imprenditore deve tuttavia informare preventivamente l'esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione**; l'esperto, quando ritiene che l'atto possa arrecare **pregiudizio ai creditori**, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.

Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne informa immediatamente l'esperto il quale, **nei successivi dieci giorni**, può **iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese**. Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione è **obbligatoria**.

Il Tribunale, quando l'imprenditore ne faccia richiesta, verificata la **funzionalità** degli atti rispetto alla **continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori**, può:

- a) **autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili** ai sensi dell'[articolo 111 L.F.](#);
- b) **autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci** prededucibili ai sensi dello stesso [articolo 111 L.F.](#);

- c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di cui all'**articolo 13** a contrarre finanziamenti prededucibili;
- d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'[articolo 2560, comma 2, cod. civ.](#), restando fermo l'[articolo 2112 cod.civ.](#).

L'[articolo 10, comma 2, D.L. 118/2021](#) prevede che l'esperto possa invitare le parti a rideterminare il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita, nel caso in cui la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un **accordo**, il Tribunale può rideterminare equamente le **condizioni del contratto**, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale.

Quando, seguendo l'iter descritto, **sia stata individuata una soluzione alla crisi di impresa**, le parti possono optare per varie soluzioni:

1. **concludere un contratto, con uno o più creditori** che produce gli effetti di cui all'[articolo 14 D.L. 118/2021](#), se è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
2. concludere una **convenzione di moratoria** ai sensi dell'**articolo 182-octies L.F.**;
3. concludere un **accordo sottoscritto dall'imprenditore**, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'[articolo 67, comma 3, lettera d\), L.F.](#), senza necessità dell'attestazione prevista.

L'imprenditore può, all'esito delle trattative, domandare **l'omologazione di un accordo di ristrutturazione** dei debiti ai sensi degli [articoli 182-bis, 182-septies](#) e [182-novies L.F.](#).

L'imprenditore, infine, in alternativa può:

- a) predisporre il **piano attestato di risanamento** di cui all'[articolo 67, comma 3, lettera d\), L.F.](#);
- b) proporre la **domanda di concordato semplificato** per la liquidazione del patrimonio di cui all'[articolo 18](#) dello stesso D.L. 118/2021;
- c) accedere ad una delle procedure disciplinate dalla **Legge fallimentare**, dal **Lgs. 270/1999** (amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), o dal **D.L. 347/2003**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 39/2004** (ristrutturazioni industriali di grandi imprese in stato di insolvenza).

IMPOSTE SUL REDDITO

L'attività di procacciatore occasionale e i risvolti fiscali

di Laura Mazzola

DIGITAL Master di specializzazione
E-COMMERCE: ASPETTI CONTABILI, CIVILISTICI E FISCALE
[Scopri di più >](#)

Il **procacciatore di affari occasionale**, colui che si obbliga a compiere un'opera od un servizio senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento del committente, svolge la propria attività in via del tutto **sporadica**, in **assenza dei requisiti di professionalità o prevalenza**.

Dal punto di vista dell'attività materialmente svolta, quella del procacciatore risulta **simile** all'attività degli **agenti di commercio**. La differenza, secondo l'orientamento giurisprudenziale, si rileva nella **“occasionalità”** del lavoro del procacciatore.

In particolare, la Suprema Corte, sezione lavoro, con la **sentenza n. 16565/2020**, ha ricordato che col **contratto di agenzia**, ai sensi dell'[articolo 1742, comma 1, cod. civ.](#), **“una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti di una zona determinata”**.

Di conseguenza, l'**agente** si caratterizza per:

- la **stabilità dell’incarico**;
- l'**obbligo di promuovere la conclusione dei contratti**;
- l'**individuazione di una zona determinata**;
- il **diritto ad una retribuzione**.

Diversamente, il **mero procacciatore di affari difetta di due requisiti**: la stabilità dell’incarico e l’obbligo di promuovere la conclusione di contratti.

Inoltre, si evidenzia che la **retribuzione del procacciatore occasionale** non deve avere dei **limiti**, purché essa faccia riferimento ad un unico affare concluso in un determinato periodo di tempo.

Data l'**occasionalità della prestazione**, documentata da una **lettera di incarico** con l'indicazione

dell'ammontare delle **provvigioni** e le **modalità di pagamento delle stesse**, e la mancanza della posizione Iva, il procacciatore d'affari occasionale è **esonerato dalla tenuta della contabilità**.

In base a quanto indicato dalla lettera di incarico, il procacciatore è tenuto ad emettere, ad affare concluso, una **ricevuta, soggetta a ritenuta d'acconto**, con l'apposizione della **marca da bollo di 2,00 euro**.

L'[articolo 25-bis, comma 1, D.P.R. 600/1973](#), stabilisce che *“i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche [...] dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa”*.

La **circolare ministeriale 24/1983** ha fornito chiarimenti sull'applicabilità della ritenuta alla fonte specificando che la provvigione da assoggettare a ritenuta è costituita, oltre che dal compenso per l'attività svolta dal **commissionario**, dall'**agente**, dal **mediatore**, dal **rappresentante di commercio** o dal **procacciatore d'affari**, anche da *“ogni altro compenso inerente l'attività prestata dagli anzidetti soggetti, ivi compresi i rimborsi spese”*.

Inoltre, lo stesso [articolo 25-bis, comma 1, D.P.R. 600/1973](#), recita: *“L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito. La ritenuta e? commisurata al cinquanta per cento dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma”*.

Pertanto, la base imponibile su cui applicare **l'aliquota del 23 per cento**, corrispondente al primo scaglione dell'Irpef, e? prevista ordinariamente nella misura del **50 per cento delle provvigioni**.

Tuttavia, se il procacciatore dichiara al proprio committente che, nell'esercizio della sua attività, **si avvale in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi**, la ritenuta è applicata sul **20 per cento dell'ammontare delle provvigioni stesse**.

L'applicazione della ritenuta in misura ridotta, quindi, è subordinata alla presentazione al committente, da parte del procacciatore, di un'apposita **dichiarazione**, la cui disciplina è attualmente dettata dal **D.M. 16.04.1983**. Quest'ultimo, in particolare, prevede che la dichiarazione deve essere spedita, per ciascun anno solare, **entro il 31 dicembre dell'anno precedente**, mediante **lettera raccomandata con avviso di ricevimento**.

Il reddito prodotto dal procacciatore di affari rientra tra i **redditi diversi** e, diversamente dall'incaricato alle vendite, **deve essere dichiarato** all'interno del modello Redditi ovvero del modello 730.

In particolare:

- nell'ipotesi di presentazione del **modello Redditi**, il reddito deve essere indicato all'interno del rigo RL14, denominato *“Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”*;
- nell'ipotesi di presentazione del **modello 730**, il reddito deve essere indicato all'interno del rigo D5, denominato *“Redditi derivanti da attività occasionale o da obblighi di fare, non fare e permettere”*.

In merito ai contributi previdenziali, il procacciatore di affari occasionale **non** è tenuto all'iscrizione ad alcuna **gestione Inps**.

IVA

Costi antieconomici e detrazione Iva

di Marco Bargagli

Seminario di specializzazione

ACCERTAMENTI 2021: OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO, TERMINI E ASPETTI OPERATIVI PER UNA EFFICACE STRATEGIA DIFENSIVA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come noto, l'ordinamento **giuridico nazionale** contiene specifiche norme che **regolano l'inerenza dei costi sostenuti** ai fini delle imposte sui redditi e la **detrazione ai fini Iva**.

Anzitutto l'[articolo 109 Tuir](#) prevede che i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi **concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza**; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora **certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni**.

Con riguardo al **principio di inerenza dei costi sostenuti**, il legislatore prevede che le **spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi**, disciplinati dall'[articolo 96 Tuir](#), tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, **sono deducibili** se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il **reddito** o che non vi concorrono in quanto **esclusi**.

In buona sostanza, il principio di **inerenza dei costi sostenuti dall'impresa** richiede necessariamente che i **componenti negativi** si riferiscano alle **attività o ai beni da cui derivano i componenti positivi soggetti a tassazione**.

Ai fini Iva, l'[articolo 19 D.P.R. 633/1972](#) prevede che, **per la determinazione dell'imposta dovuta, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione**.

Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la **dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo**.

Ai contribuenti che esercitano sia **attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione**, sia attività **che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'[articolo 10 D.P.R. 633/1972](#)**, il **diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni** e il relativo ammontare viene **determinato applicando una specifica percentuale di detrazione** di cui all'articolo 19-bis del decreto Iva.

Delineato l'ambito giuridico di riferimento, importanti chiarimenti in ordine al **diritto alla detrazione Iva** in presenza di operazioni **palesemente antieconomiche** sono intervenuti da parte della suprema Corte di cassazione, sezione 5^a civile, con l'[ordinanza n. 19212/2021 pubblicata in data 7 luglio 2021](#), nella quale i giudici hanno posto in evidenza anche il **tema dell'onere della prova in subiecta materia**.

Gli Ermellini hanno evidenziato che, in tema di Iva, per **escludere il diritto alla detrazione dell'imposta**, in ragione di **costi antieconomici sostenuti dal contribuente**, l'Amministrazione finanziaria deve **dimostrare l'antieconomicità "manifesta e macroscopica" dell'operazione**, come tale **"esulante dal normale margine di errore di valutazione economica, che assume rilievo quale indizio di non verità della fattura e, dunque, di non verità dell'operazione stessa o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all'utilizzo per operazioni assoggettate ad Iva"**.

Infatti, in **condizioni normali** non è consentito all'Amministrazione finanziaria di **rideterminare il valore delle prestazioni e dei servizi acquistati dall'imprenditore escludendo il diritto a detrazione** per le ipotesi in cui **il valore dei beni e servizi sia ritenuto antieconomico e dunque diverso da quello da considerare normale, o comunque sia tale da produrre un risultato antieconomico**.

Tale verifica potrà essere effettuata da parte dell'Amministrazione finanziaria allorché la **riscontrata antieconomicità rilevi quale indizio di non verità della fattura**, nel senso di non verità dell'operazione, oppure di **non verità del prezzo o, ancora, di non esistenza dell'inerenza e cioè della destinazione del bene o del servizio ad operazioni assoggettate ad Iva**.

In materia di Iva, infatti, **ai fini della valutazione dell'inerenza, il giudizio di congruità ha una diversa incidenza (di per sé non idonea ad escludere il diritto a detrazione d'imposta)**, salvo che **l'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione sia "tale da assumere rilievo indiziario di non verità della fattura o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all'utilizzo per operazioni assoggettate ad Iva"** (cfr. [Corte di Giustizia, sentenza del 20.01.2005, C-412/03, Hotel Scandic Gasaback](#)).

In tal senso, richiamando la costante **giurisprudenza comunitaria "la circostanza che un'operazione economica sia effettuata ad un prezzo superiore o inferiore al prezzo di costo, e dunque a un prezzo superiore o inferiore al prezzo normale di mercato, è irrilevante"** (Corte di Giustizia UE, sentenza 26 aprile 2012, C-621/10 e C-129/11, *Balkan*; [Corte di Giustizia UE, sentenza 09.06.2011, C – 285/10, Campsa Estaciones de Servici](#), [Corte di Giustizia UE, sentenza 02.06.2016, C 263/15, Lajvér](#)).

La Suprema Corte, richiamando il **precedente orientamento espresso in sede di legittimità**, ha chiarito che, con specifico riferimento all'Iva, il **giudizio di congruità non investe il giudizio di inerenza**, ma la contestazione dell'Ufficio finanziario e, in particolare, **i contenuti della prova posta a suo carico**, che **non può essere soddisfatta adducendo la mera antieconomicità dell'operazione**, di per sé **priva di rilievo**.

In definitiva, concludono gli Ermellini, ai fini Iva *“l'inerenza del costo non può essere esclusa in base ad un giudizio di congruità della spesa, salvo che l'Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità ed essa rilevi quale indizio dell'assenza di connessione tra costo e l'attività d'impresa”*.

DICHIARAZIONI

Il ritrasferimento delle ritenute non utilizzate dai soci alla società

di Luca Mambrin

Seminario di specializzazione

AIUTI DI STATO: TUTTE LE REGOLE PER LE IMPRESE E I PROFESSIONISTI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La [circolare 56/E/2009](#), fornendo un'interpretazione autentica dell'[articolo 22, comma 1, Tuir](#) secondo il quale *“le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti”*, ha ammesso che le **ritenute subite dalla società/associazione**, dopo essere state trasferite ai soci/associati, e da questi utilizzate per l'abbattimento del proprio debito Irpef, **possano essere ritrasferite, per la residua parte**, alla società/associazione per l'utilizzo in compensazione di quest'ultima.

In tal modo il socio/associato evita di **risultare a credito** e di dover chiedere a **rimborso** il relativo importo e la **società/associazione professionale può utilizzare le ritenute subite e riattribuite per il versamento delle proprie imposte**.

Come precisato nella citata [circolare 56/E/2009](#) l'utilizzo in compensazione del credito relativo alle ritenute subite da parte della società/associazione è possibile solo al verificarsi di due condizioni:

- **l'esistenza di un preventivo assenso esplicito dei soci/associati;**
- **l'evidenza del credito nella dichiarazione annuale della società.**

Al fine del trasferimento delle ritenute residue è richiesto **l'assenso dei soci/associati** che potrà essere:

- **generalizzato**, ovvero riferito al credito derivante da **tutte le ritenute residue** senza limiti di tempo maturate durante la vita della società/associazione, fino a **revoca espressa**;
- **specifico**, ovvero riferito al credito derivante da tutte le ritenute residue relative ad un **singolo periodo d'imposta** con necessità di rinnovo annuale;

deve essere contenuto in un **atto avente data certa** (ad esempio una scrittura privata

autenticata) oppure nello stesso **atto costitutivo** dell'ente (in tale ultima ipotesi assumerà valenza reiterata nel tempo, sino a modifica).

La stessa Agenzia delle entrate ha poi chiarito che sono comunque ritenute ammissibili anche **scritture private non autenticate registrate** all'Agenzia a tassa fissa, piuttosto **che spedizioni in plico postale senza busta** in "corso particolare" (cioè con la procedura che consente di apporre il timbro postale su un documento); inoltre è ammesso il ricorso allo strumento della **posta elettronica certificata** in quanto anche tale strumento "risulta idoneo ad **attestare la certezza della data** in cui viene manifestata la volontà di autorizzare la compensazione".

Relativamente **al momento in cui l'assenso degli associati deve essere manifestato**, non essendo stato stabilito un termine perentorio, la [circolare 56/E/2009](#) ha chiarito che lo stesso deve precedere l'utilizzo in compensazione, da parte della **associazione**, del credito relativo alle **ritenute residue** e pertanto potrà essere formalizzato anche nel corso del medesimo periodo di imposta in cui materialmente avviene l'imputazione.

Il socio può trasferire ai capi alla società/associazione le **ritenute residue** dopo aver effettuato lo scomputo delle stesse dal suo debito Irpef: come precisato nella [circolare 12/E/2010](#) il socio **non è obbligato** a ritrasferire alla società l'intero ammontare delle ritenute residue, ma può trattenere **un'ulteriore quota da utilizzare per il pagamento di altri debiti di imposta o contributivi**.

Tuttavia una volta che la società ha avocato a sé le ritenute residue, **non è ammesso il ritrasferimento** dalla società ai soci di eventuali **importi residui di credito**.

Per quanto concerne l'ipotesi in cui il socio abbia utilizzato **erroneamente le ritenute**, senza scomputare totalmente il proprio debito Irpef, ed abbia, quindi, ritrasferito **all'associazione un ammontare di ritenute residue superiore rispetto a quelle spettanti**, l'Agenzia ha precisato che **non può configurarsi una responsabilità solidale della società per l'errore compiuto**; il socio dovrà assolvere, mediante il pagamento diretto, il **debito residuo Irpef non scomputato dall'ammontare delle ritenute oramai ritrasferite alla società**.

Affinché la compensazione possa operare è necessario, inoltre, che il credito risulti dalla **dichiarazione annuale della società**.

Si è provveduto all'istituzione di un apposito **codice tributo** (il codice è il "6830" denominato *"Credito Irpef derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir"*, da esporre nella sezione "Erario", con l'indicazione quale "Anno di riferimento", dell'anno d'imposta nel quale le ritenute residue sono riattribuite ai soggetti di cui all'[articolo 5 Tuir](#)).

L'indicazione in dichiarazione, poi, avviene con le seguenti **modalità**:

- nel **quadro RN** continuano ad indicarsi le **ritenute subite dall'ente**, poiché il quadro serve da supporto per l'originaria imputazione ai partecipanti;

Redditi		REDDITO O PERDITA	RITENUTE D'ACCONTO	IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO	CREDITI D'IMPOSTA	PERDITE
RN1	Impresa in contabilità ordinaria	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
RN2	Impresa in contabilità semplificata	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
RN3	Lavoro autonomo	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

- nel **quadro RO, casella 12**, in relazione a ciascun socio si indica l'ammontare delle **ritenute** che, dopo aver abbattuto la propria Irpef, **riattribuiscono alla società/associazione**;

SEZIONE II Dati relativi ai singoli soci o associati e ritenute riattribuite	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	SESSO (M/F)
RO10	1	2	3
COMUNE DI NASCITA	4	5 PROV. (Sigla)	6 DATA DI NASCITA
RITENUTE RIAATTRIBUITE	12 ,00	13 REDDITO DEI FABBRICATI	14 MAGGIOR REDDITO FABBRICATI
		15 REDDITO DOMINICALE	16 REDDITO AGRARIO
			17 REDDITI IMMOBILI ESTERO - IVE
			,00

- nella **sezione III del quadro RX**, rigo **RX51** deve essere indicato l'**ammontare totale delle ritenute ricevute in restituzione** e del loro utilizzo ai fini della compensazione o del rimborso.

SEZIONE V Credito IRPEF da ritenute subite	RX51	Eccedenza ritenute precedente dichiarazione	di cui compensate nel Mod. F24	Ritenute presenti dichiarazione	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

Nella **dichiarazione del socio/associato**, dopo l'utilizzo delle ritenute nel quadro RN a

riduzione del debito Irpef, al fine di riattribuire le ritenute residue, **il relativo ammontare va indicato nel rigo RN33 colonna 3.**

RN33 RITENUTE TOTALI	1	di cui ritenute sospese IRPEF e imposta sostitutiva R.I.T.A.	,00	2	di cui altre ritenute subite	,00	3	di cui ritenute art. 5 non utilizzate	,00	4	,00
----------------------	---	--	-----	---	------------------------------	-----	---	---------------------------------------	-----	---	-----

Nel modello **Redditi PF 2021** è stato infine introdotto il nuovo **rgo RX58** per l'indicazione del recupero delle **trattenute riattribuite**.

In particolare andrà riportata **l'eccedenza delle ritenute risultante dalla precedente dichiarazione** (col. 1), **la parte compensata nel modello F24** (in col. 2), nonché **l'ammontare delle ritenute subite dall'impresa familiare** che i collaboratori dell'impresa hanno **riattribuito alla medesima** (col. 3).

SEZIONE III Credito IRPEF da ritenute riattribuite	RX58	Eccedenza ritenute precedente dichiarazione	di cui compensate nel Mod. F24	Ritenute presenti dichiarazione	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

Non rileva ai fini tributari il modo in cui i soci recuperano il credito da loro vantato: la [circolare 12/E/2010](#) ha precisato che tale transazione si configura come una **partita di giro che ha natura finanziaria** e, pertanto, **non soggetta ad alcun tipo di tassazione**.

ENOGASTRONOMIA

Spaghetti all'origano, un ricordo d'estate

di Niva Florio – Foodblogger e Copywriter

Gli **spaghetti all'origano** sono un primo piatto perfetto per affrontare la fine dell'estate ed entrare in autunno senza troppa nostalgia delle calde giornate. Gli ultimi pomodori maturi di stagione e il profumatissimo origano riportano la mente alla bella stagione, ma le temperature più fresche ci permettono di accendere il forno senza soffrire la calura. Il risultato è una pasta al forno saporita dagli aromi inconfondibili. E potete prepararla durante le giornate uggiose e freddo dell'inverno per tornare al sole e al caldo dell'estate almeno per il tempo di un pranzo.

Vediamo insieme come preparare gli spaghetti all'origano e scopriamo qualche curiosità su questa spezia.

Ingredienti per gli spaghetti all'origano

Per 4 persone:

- 280 g di spaghetti;
- 350 g di pomodori pelati;
- 100 g di mozzarella;
- 40 g di pecorino grattugiato;
- olio extra vergine di oliva;
- origano a piacere;
- sale fino e grosso q.b.

Procedimento

1. Versate l'olio in una padella ampia e fatelo scaldare.
2. Rompete grossolanamente i pomodori e uniteli all'olio bollente.
3. Tagliate a dadini la mozzarella e aggiungetela ai pomodori.
4. Regolate di sale e fate insaporire.
5. Nel frattempo versate dell'acqua in una pentola, copritela con un coperchio e portate ad ebollizione.
6. Quando l'acqua bolle, aggiungete il sale grosso e gli spaghetti.
7. Scolate la pasta al dente e conditela con il sugo, avendo cura di lasciarne da parte

qualche cucchiainata.

8. Adagiate la pasta in una teglia, ricopritela con il restante sugo e spolverizzatela con abbondante origano.
9. Passate la pasta in forno preriscaldato a 200° per 5-6 minuti.

Curiosità sull'origano

L'origano è una spezia che cresce nelle zone più miti dell'Europa centrale e nell'area di tutto il Mediterraneo. Quando arriva a fioritura, le sue sommità vengono recise e i mazzetti di origano vengono messi ad essiccare a testa in giù in ambienti ventilati e freschi.

La differenza fra l'origano fresco e quello essiccato sta soltanto nel sapore: il primo ha un gusto più intenso, mentre il secondo ha un aroma più delicato. Questa caratteristica dell'origano essiccato rende la spezia versatile e adatta nell'uso di numerosi piatti.

Si narra che la prima a coltivare l'origano sia stata la dea dell'amore Afrodite sul Monte Olimpo perché amava essere circondata dal profumo intenso della pianta. Lasciando da parte le leggende, le fonti storiche ci dicono che questa pianta veniva coltivata nell'antica Persia come erba officinale. I primi ad usarla come erba aromatiche furono invece i Greci e i Romani. Nel Medioevo i mercanti la vendevano come rimedio contro diarrea, vomito e febbre, ma fu soltanto nel XVII secolo che l'origano iniziò ad essere essiccato. Da quel momento in poi, questa spezia iniziò ad essere venduta in tutto il mondo.

Con cosa abbinare questo primo piatto

Gli **spaghetti all'origano** sono un primo piatto che si unisce in un matrimonio d'amore con un **vino rosato** che, servito fresco, ricorda le cene estive in riva al mare. Se non amate i vini rosé potete comunque scegliere un **vino bianco** fruttato e dall'acidità non molto spiccata. E se volete osare un abbinamento particolare, accompagnate questi spaghetti con un calice di **spumante brut** e il pranzo si trasformerà in una festa.

Potete trovare altre ricette [qui](#)

